

## Gli obblighi del primario nella giurisprudenza e i profili di responsabilità

P. D'Agostino - A. Ramello

Con queste poche righe si intende dare atto del dibattito giurisprudenziale esistente in materia di responsabilità primaria, evidenziando quali sono i profili in discussione e fornendo un minimo di vademecum comportale agli iscritti ANPO.

Tutti conoscono quali siano gli obblighi imposti dalla legge per chi svolge il compito di Primario: può essere interessante fornire alcuni spunti di riflessione sugli orientamenti giurisprudenziali in materia emergenti da alcune sentenze particolari.

In tal senso, ci sono molte sentenze "civili" che hanno specificamente trattato degli obblighi gravanti sui Primari:

- Cass. civ., sez. III, 22 ottobre 2014, n. 22338 - riconosce al Primario la responsabilità per i danni derivati dall'inadeguatezza della struttura sanitaria che dirige, qualora non sia in grado di dimostrare di aver adempiuto a tutti gli obblighi imposti dalla legge fra cui la sentenza evidenzia quello di acquisire informazioni sulle condizioni dei malati e di predisporre adeguate istruzioni al personale per la gestione delle emergenze;
- Cass. civ., sez. III, 29 novembre 2010, n. 24144 - oltre a dover conoscere le situazioni cliniche riguardanti i degenti nel proprio reparto (conoscenza che può essere sia diretta che indiretta mediante gli altri operatori sanitari presenti in reparto), al fine di vigilare sull'esatta impostazione ed esecuzione delle terapie, di prevenire errori e di adottare tempestivamente i provvedimenti richiesti da eventuali emergenze, il Primario deve assumere precise informazioni sulle iniziative intraprese dagli altri medici a cui il paziente sia stato affidato, indipendentemente dalla diretta responsabilità degli stessi;
- Cass. civ., sez. III, 31 marzo 2015, n. 6438 - La responsabilità del Primario non è una responsabilità "oggettiva": quindi non può essere ritenuto responsabi-


le, solo per il ruolo che ricopre, dei danni subiti da un paziente ricoverato e sottoposto a un intervento mentre il Primario era in ferie.

Quest'ultimo profilo merita un breve approfondimento. Nella citata sentenza la Cassazione ha chiarito un punto fondamentale nella responsabilità del Primario affermando: "La colpa eventuale del sanitario che ha in cura il paziente non si estende al primario assente per il semplice fatto che ricopra un ruolo apicale. La responsabilità civile da contatto sociale, infatti, attiene, non ad un'oggettiva responsabilità sui malati del reparto, ma alla soggettività dell'intervento vero e proprio che, in caso di non presenza in reparto viene a mancare".

E' nota la frequenza con cui il Primario viene chiamato in causa per qualsiasi danno si verifichi all'interno del suo reparto. La ragione è evidente: in questo modo, sostenendo maliziosamente l'esistenza di una sorta di responsabilità oggettiva del Primario nei confronti di tutti i pazienti del reparto (D.P.R. n. 128/69; art 7 del D.P.R. n. 7/1969), così operando il paziente (rectius: il suo legale) intende avere una ulteriore controparte (assicurata) alla quale richiedere il risarcimento del (supposto) danno.

Con la citata sentenza del 2015, la Cassazione ha chiarito che la responsabilità del Primario deve essere connessa alla sua possibilità di intervenire direttamente sul paziente. Quindi, il Primario non è responsabile tout court per il solo fatto del ruolo che riveste, ma solo nel caso in cui egli sia presente in reparto e in grado di intervenire sugli eventi che ivi si verificano. Nel caso di specie, il Primario è stato ritenuto esente da ogni responsabilità in quanto ha provato la sua assenza per ferie e, pertanto, la sua totale estraneità ai fatti che si erano verificati: in altre parole, non può considerarsi responsabile il Primario che non è oggettivamente - nel caso: perché in ferie - in grado di poter intervenire per

segue  
.....▶



evitare il danno che si è creato in reparto.

La realtà è che in caso di conflitto la vera controparte del Primario è (e sarà sempre più) la sua Azienda ospedaliera.

In ragione di tale situazione e per far fronte alle eventuali necessità assicurative dei Primari - ed anche alla luce del DDL Gelli e delle innovazioni ivi contenute - l'ANPO si è dotata di una convenzione assicurativa per tutti gli iscritti che consente non solo di essere protetti da una eventuale azione di rivalsa per "colpa grave" avanti alla Corte dei Conti (Sezione Prima) ma anche nel caso in cui il Primario sia chiamato in causa direttamente dal paziente o citato dalla Azienda per manleva (Sezione seconda).

In particolare la Sezione prima è a copertura della c.d. Colpa Grave: si assicura la responsabilità erariale avanti alla Corte dei Conti derivante all'assicurato da un fatto dannoso da lui commesso con Colpa Grave giudizialmente accertata. In essa, si prevede un massimale di Euro 5.000.000 per sinistro, per anno e per singolo assi-

curato e, tra l'altro, un'ampissima definizione di richiesta di risarcimento. In tal senso, si consente l'apertura del sinistro non solamente in presenza di un invito a dedurre da parte della Corte dei Conti o di una sentenza di colpa grave passata in giudicato, ma anche, per esempio, qualsiasi comunicazione, da parte di un terzo, all'Assicurato in cui lo ritenga responsabile di un danno da lui subito). L'ampiezza della definizione di "Richiesta di Risarcimento" è importante per evitare eventuali situazioni di scopertura in caso di attivazione di nuovi contratti assicurativi. La retroattività è di 10 anni (ed una ultrattività in caso di pensionamento).

La Sezione seconda riguarda la "Estensione alla Condanna in Solido". Con essa si garantisce il Primario in caso di condanna in solido insieme alla propria Azienda, in conseguenza di provvedimenti esecutivi (decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento, espropriazione) che dovessero essere subiti direttamente dal Primario con un massimale pari a 2.000.000 di Euro. Per il resto, valgono le condizioni già indicate nella Sezione Prima.

## **Audizione della Confasal presso la I Commissione Camera dei Deputati sulla "disciplina della Dirigenza della Repubblica" (Atto Gov. N. 328/2016)**

*Prof. Marco Paolo Nigi*

**Segretario Generale CONFASAL**

**Segreteria Generale:** Viale di Trastevere, 60 - 00153 - ROMA, Tel. 06.5852071 - fax 06.5818218 - info@confasal.it  
[www.confasal.it](http://www.confasal.it)

### **Dal NOTIZIARIO SINDACALE n. 46 del 10 ottobre 2016**

Venerdì 7 ottobre la I Commissione affari costituzionali della Camera dei Deputati ha sentito le confederazioni sindacali e le associazioni della dirigenza pubblica in merito all'atto del Governo numero 328 recante la disciplina della dirigenza della Repubblica, emanato in relazione all'articolo 11 della legge 7 agosto 2014, n. 124. Come noto, la legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, reca una serie di deleghe volte a riformare l'amministrazione statale e la dirigenza pubblica; proseguire e migliorare l'opera di digitalizzazione della p.a.; riordinare gli strumenti di semplificazione dei procedimenti amministrativi; elaborare testi unici delle disposizioni in materie oggetto di stratificazioni normative.

L'atto di Governo 328 si inserisce, pertanto, nel più ampio processo di riforma della pubblica amministrazione ai sensi della legge 124 / 2015 (art. 11).